

Penale Sent. Sez. 2 Num. 52600 Anno 2014

Presidente: CAMMINO MATILDE

Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

Data Udiienza: 05/12/2014

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

GUEDE RUDY HERMANN N. IL 26/12/1986

avverso la sentenza n. 6330/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del  
10/04/2014

visti gli atti, la sentenza e il ricorso  
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/12/2014 la relazione fatta dal  
Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Mario Fratelli*  
che ha concluso per *l'annullamento senza riurto di cui l'art. 6330/2013  
all'art. 6330/2013 (E) e ritegno delle prove;  
rispetto al resto;*

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.

## RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1. Guede Rudy Hermann ricorre per cassazione – a mezzo del suo difensore – avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 10.4.2014, che ha confermato la pronuncia del locale Tribunale, con la quale è stato condannato alle pene di legge per il delitto di tentato furto aggravato e ricettazione. L'imputato veniva sorpreso nei locali di un asilo, in Milano, in possesso di un coltello sottratto presso detti locali, nonché in possesso di un orologio da donna in oro, di un computer portatile e di un telefono cellulare provenienti da delitto.

2. Col ricorso deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge, nonché il vizio della motivazione della sentenza impugnata in ordine: alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. (sottolinea, in proposito, come per l'orologio non vi sarebbe prova della sua provenienza delittuosa); alla ritenuta responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui agli artt. 56-624-625 cod. pen.; alla mancata derubricazione del delitto di ricettazione nella contravvenzione di cui all'art. 712 cod. pen.; al diniego dell'attenuante di cui all'art. 648 comma 2 cod. pen.; alla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen. relativa al delitto di tentato furto; al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche; alla quantificazione della pena e alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della stessa.

Le censure sono manifestamente infondate.

Va premesso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v'è ragione per discostarsi, l'affermazione della responsabilità per il delitto di ricettazione non richiede l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, né dei suoi autori, né dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l'esistenza attraverso prove logiche (Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011 Rv. 251028; Sez. 2, n. 10101 del 15/01/2009 Rv. 243305); quanto poi all'elemento soggettivo del delitto di ricettazione, è costante il principio secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa indicazione della



provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (Sez. 2, n. 50952 del 26/11/2013 Rv. 257983; Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010 Rv. 248265; Sez. 2, n. 25756 del 11/06/2008 Rv. 241458).

Orbene, nella specie, i giudici di merito hanno spiegato, con motivazione esente da vizi logici e conforme ai suddetti principi di diritto, le ragioni per le quali le cose indicate come oggetto della ricettazione vanno considerate provenienti da delitto e per le quali – anche sul piano dell'elemento psicologico del reato – non è possibile ritenere la sussistenza della contravvenzione di incauto acquisto (il computer e il cellulare sono oggetto di denuncia di furto e l'imputato non ha saputo indicare da chi li avesse acquistati; mentre in ordine all'orologio da donna l'imputato non ha dato spiegazioni verosimili circa la sua provenienza, non indicando neppure le generalità della "amica" che – a suo dire – glielo avrebbe regalato); cosicché deve escludersi tanto la mancanza quanto la manifesta illogicità della motivazione, vizio quest'ultimo che, per essere deducibile nel giudizio di cassazione, deve essere «di macroscopica evidenza», «percepibile "ictu oculi"» (cfr. Cass., sez. un., n. 24 del 24.11.1999 Rv 214794; Sez. un., n. 47289 del 24/09/2003 Rv. 226074), ciò che – nel caso di specie – deve senz'altro escludersi.

Puntuale ed esente da vizi logici e giuridici è poi la motivazione della Corte territoriale in ordine al delitto di tentato furto, avendo riguardo al fatto che l'imputato aveva occultato l'oggetto del reato all'interno del proprio zaino.

Congruamente motivati sono anche il diniego delle attenuanti di cui all'art. 648 comma 2 e all'art. 62 n. 4 cod. pen. (in relazione al valore dell'orologio in oro), il diniego della esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 in relazione al delitto di tentato furto (stante la forzatura della porta di ingresso della scuola) e il diniego delle circostanze attenuanti generiche (in relazione all'assenza di significativi elementi di carattere positivo); parimenti motivata è la quantificazione della pena (alla luce della personalità dell'imputato e delle modalità della condotta).

Infine, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., è inammissibile la doglianza con la quale si lamenta la mancata



concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, trattandosi di censura dedotta per la prima volta col ricorso per cassazione, non previamente dedotta come motivo di appello.

3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – considerati i profili di colpa – della sanzione pecuniaria determinata equitativamente come in dispositivo.

P. Q. M.

La Corte Suprema di Cassazione

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Penale, addì 5 dicembre 2014.